

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 245-1/2025** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

**Consorzio Centri d'Arte e Musei**, P.IVA 02874490929, con sede in Cagliari, Via Santa Croce n. 18;

**resistente**

**proposta da**

**Pierpaolo Muscas**, C.F. MSCPPL64S24B354E, rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dall'avv. Emanuele Tanas;

**ricorrente**

**Davide Piga**, C.F. PGIDVD82E06B354H, rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dall'avv. Nicola Locci;

**intervenuto**

**Marcella Ortu**, C.F. RTOMCL68L42B354U, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Alessio Locci;

**intervenuta**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 17.12.2025, Pierpaolo Muscas ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale del Consorzio Centri d'Arte e Musei, assumendo: a) di essere creditore nei confronti del resistente, in ragione di pregresso rapporto di lavoro dipendente, della somma di circa 23.600,00 euro, oltre interessi e spese di giudizio monitorio, in forza decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari; b) lo stato di insolvenza della resistente.



2. Con memoria depositata il 18.12.2025, Davide Piga è intervenuto nel presente procedimento, allegando di essere creditore nei confronti del Consorzio, in forza di pregresso rapporto di lavoro dipendente, della somma di circa 9.700.00 euro, come da verbale di conciliazione giudiziale del 15.11.2022, ma che il resistente non ha adempiuto l'obbligazione e versa in stato di insolvenza.
3. Con memoria depositata il 6.3.2025, Marcella Ortu è intervenuta nel presente procedimento, allegando di essere creditore nei confronti del Consorzio, in forza di pregresso rapporto di lavoro dipendente, della somma di circa 17.300.00 euro, come da decreto ingiuntivo del 16.12.2023, ma che il resistente non ha adempiuto l'obbligazione e versa in stato di insolvenza.
4. Davide Piga e Marcella Ortu pertanto hanno aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale del Consorzio Centri d'Arte e Musei.
5. Pur ritualmente evocato in giudizio, il resistente non si è costituito.
6. All'udienza del 9.3.2026, il ricorrente e gli intervenuti hanno ribadito le loro allegazioni, insistendo nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
7. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
8. Deve in primo luogo osservarsi che i ricorrenti sono creditori del Consorzio C.A.MU., come emerge dalle allegazioni e produzioni degli stessi (vedasi decreti ingiuntivi e verbale di conciliazione giudiziale, in atti).
9. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti, il resistente risulta essere imprenditore commerciale, come tale sottoposto alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.  
Giova a tale riguardo rilevare che elemento caratterizzante della natura di imprenditore commerciale è il perseguimento dello scopo di lucro inteso non in senso soggettivo, bensì oggettivo.  
Precisamente *“Lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.”* (Cass. 14250 del 2016; ma anche Cass. 25478 del 2019 e Cass. 29245 del 2021).  
Orbene, nel caso di specie, dalla visura camerale risulta che il Consorzio C.A.MU. *“non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento, né tanto meno alla distribuzione di*



*utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive e plusvalenze patrimoniali costituiranno un minor costo della gestione. Tutti i costi e le spese di gestione del consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a carico delle imprese/cooperative consorziate così come stabilito preventivamente dall'assemblea".*

Sebbene, pertanto, venga escluso di lucro soggettivo, l'oggetto sociale non esclude il lucro oggettivo, anzi lo prevede laddove contempla espressamente la possibilità di plusvalenze e minusvalenze, disponendo sulla destinazione di eventuale *surplus* e le modalità per appianare eventuali perdite.

Ciò trova poi conferma nei gli atti del procedimento, dai quali emerge che il Consorzio C.A.MU. ha partecipato a bandi ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi rivolti al pubblico, dietro corrispettivo da parte della pubblica amministrazione.

Il riferimento è alla dichiarazione effettuata dal Comune di Cagliari nell'ambito del pignoramento presso terzi promosso da Pierpaolo Muscas.

L'Ente civico, infatti, ha comunicato che il Consorzio resistente era aggiudicatario del "*contratto di appalto per la gestione della Mediateca del Mediterraneo denominato "Appalto servizi di Bibliobus, Infopoint culturale e archivio multimediale"* dal 1° luglio 2021 fino al 30 ottobre 2022, per il quale aveva maturato un credito nei confronti dell'Ente civico, ma che tale credito non era esigibile.

Infatti, il Comune di Cagliari aveva disposto il pagamento nei confronti dei dipendenti del Consorzio, applicando l'intervento sostitutivo disciplinato dall'art. 30, d. lgs 50/2016, per le retribuzioni arretrate e non pagate, con contestuale detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto risultato inadempiente.

Ne discende che sia in astratto che in concreto il Consorzio C.A.MU. risulta essere imprenditore commerciale, svolgendo la sua attività perseguendo il fine di lucro oggettivo.

10. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00. Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.



La resistente non si è costituita e non ha dimostrato nulla sul punto, sicché deve ritenersi che non sia imprenditore minore.

Può tuttavia aggiungersi che, dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in atti, risulta che il resistente è debitore nei confronti dell'Erario di circa 2.700.000,00 euro.

11. Ancora, si rileva che deve ritenersi provato anche lo stato d'insolvenza della resistente, che si ricava: **a)** dall'incapacità della stessa di pagare il debito nei confronti del ricorrente e degli interventi, tutti consacrati in titoli giudiziali; **b)** dalla fortissima esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a circa 2.700.000,00 euro, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione già detta; **c)** dall'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dal ricorrente; **d)** dal mancato deposito della situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 c.c., dal 2021.
12. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.  
Basti ricordare, al riguardo, l'esposizione della resistente nei confronti dell'Erario come sopra già richiamata.
13. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **Consorzio Centri d'Arte e Musei**, P.IVA 02874490929, con sede in Cagliari, Via Santa Croce n. 18;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Marco Rachel, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.



4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 6.7.2026, ore 09:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 10 marzo 2026.

**Il Giudice rel.**

dott. Gaetano Savona

**Il Presidente**

dott. Giorgio Latti

